



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 27/11/2019

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' E
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SUA TENUTA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 19:00 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria. All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
PENNA ROBERTO	X	
BOCCHI IRENE	X	
CAVICCHINI MORENO	X	
BOMBONATI EMANUELE	X	
PECCHINI VENANZIO	X	
TASSI SILVIA	X	
ANDREANI MONICA	X	
MAESTRI MARIA GRAZIA		X
TROLESE ALESSANDRO	X	
LANDINI CRISTIAN	X	
BIANCHI GIACOMO	X	
LAZZARINI BRUNO	X	
FERRARI STEFANO	X	
TOTALE	12	1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

Assume la Presidenza Roberto Penna nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

Esce il consigliere Maestri Mariagrazia – Presenti n. 12 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l’infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all’art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l’art.337 ter del Codice Civile il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all’ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Bagnolo San Vito (MN) promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

UDITI i seguenti interventi:

Ferrari: dichiara che esprimerà voto favorevole perché il registro assicura pieni diritti. Il Comune non sempre sa in tempo cosa decidono i giudici. Il Comune avrà maggiori responsabilità.

Lazzarini: dichiara di essere contrario perché la materia è di competenza del Tribunale.

Tassi: dichiara che questo è uno strumento solo amministrativo.

Atteso che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000 il Responsabile dell' Area Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 12, contrario n. 1 (Lazzarini), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Bagnolo San Vito (MN) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il "*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

- Il Sindaco comunica che spera di convocare un Consiglio comunale entro dicembre per l'approvazione del bilancio.
- Per quanto riguarda la chiusura del Ponte San Benedetto Po: sono previste delle compensazioni sul pedaggio autostradale per i cittadini e dei contributi in favore delle Aziende locali. Anche per gli studenti che utilizzano il trasporto APAM verso San Benedetto Po sono previsti degli sconti. Se ci sono nuove idee i consiglieri lo facciano sapere.

Ferrari dice che è bene conoscere la programmazione dei Consigli comunali per presentare le mozioni e metterle all'o.d.g.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SINDACO
Roberto Penna

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*